



STATUTO "APS-ASD LA CIURMA"

ART. 1 Denominazione e sede

1. È costituita, nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (nel prosieguo anche solo "Codice del Terzo settore") ss.mm.ii, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 ss.mm.ii. e della normativa in materia, l'associazione denominata **"associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica LA CIURMA"**, che potrà sempre abbreviarsi in **"APS-ASD La Ciurma"**.
2. La denominazione sociale può essere ulteriormente integrata con altre espressioni con semplice delibera del Consiglio Direttivo, anche al fine di ottemperare alle disposizioni normative vigenti pro-tempore, senza che ciò costituisca modifica dell'Atto Costitutivo e/o del presente Statuto.
3. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte della Federazione Sportiva, della Disciplina Sportiva Associata e/o dell'Ente di Promozione Sportiva al quale intende annualmente affiliarsi, l'Associazione si iscrive al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. In questa prospettiva, l'Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Sportiva, della Disciplina Sportiva Associata e/o dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione medesima intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare.
4. Le disposizioni del presente Statuto che danno attuazione alla normativa di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni (Codice del Terzo Settore) e al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modificazioni trovano applicazione esclusivamente in costanza di iscrizione dell'Associazione, rispettivamente, nella sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) dedicata alle Associazioni di Promozione Sociale e/o nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. In difetto di tale iscrizione, le relative disposizioni statutarie si intendono automaticamente disapplicate.
5. Parimenti, la denominazione di "Associazione di Promozione Sociale" e di "Associazione Sportiva Dilettantistica", nonché i relativi acronimi "APS" e "ASD", potranno essere utilizzati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico esclusivamente a seguito dell'avvenuta iscrizione nei rispettivi Registri e limitatamente al periodo di permanenza nei medesimi.

ART. 2 Scopi e Attività

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e priva di scopo di lucro. Essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), operando nel rispetto dei principi di democraticità, uguaglianza dei diritti degli associati, pari opportunità tra uomini e donne e tutela della dignità della persona.
2. L'Associazione promuove lo sviluppo culturale, sociale, educativo e sportivo della persona e della comunità, favorendo la partecipazione civica, la diffusione della cultura e dello sport, la crescita delle attività creative e il rafforzamento dell'associazionismo e del volontariato ed è aperta a tutti coloro che intendono svolgere attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo settore.

Attività culturali e promozione del fumetto

3. Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali l'Associazione promuove e diffonde la **cultura del fumetto, dell'illustrazione, della graphic novel, dell'animazione, della narrazione visiva e delle arti creative contemporanee**, riconoscendone il valore culturale, educativo, artistico ed economico.
4. In particolare l'Associazione opera per:
 - a) promuovere la **conoscenza, diffusione e valorizzazione del fumetto e delle arti visive** come strumenti di espressione artistica, comunicazione culturale e formazione delle giovani generazioni;
 - b) organizzare **festival, rassegne, mostre, incontri culturali, seminari, workshop, conferenze, laboratori creativi e manifestazioni artistiche** dedicate al fumetto, all'illustrazione e alla cultura visiva;
 - c) ideare, promuovere e realizzare manifestazioni culturali, tra cui il **festival del fumetto denominato "Patti Comics"**, nonché altre iniziative analoghe a livello locale, nazionale e internazionale;
 - d) promuovere il dialogo e la collaborazione tra **autori, illustratori, sceneggiatori, editori, operatori culturali, istituzioni, università, scuole e pubblico**, favorendo la crescita culturale del territorio;
 - e) sostenere e valorizzare lo sviluppo delle **industrie culturali e creative**, con particolare riferimento ai settori del fumetto, dell'editoria, dell'illustrazione, dell'animazione e delle arti digitali;

- f) promuovere attività di **formazione, studio e ricerca** nei settori della narrazione visiva e delle arti creative, anche mediante corsi, laboratori, masterclass e attività educative;
- g) contribuire alla **valorizzazione culturale, turistica e sociale del territorio**, anche attraverso eventi culturali, festival e iniziative artistiche capaci di attrarre pubblico e favorire lo sviluppo dell'economia creativa locale;
- h) favorire la collaborazione e il coordinamento tra **festival culturali e manifestazioni artistiche**, anche attraverso la partecipazione a reti associative, partenariati e progetti nazionali e internazionali.

Attività di interesse generale

5. In qualità di **Associazione di Promozione Sociale**, l'Associazione svolge in via principale attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, alle lettere: d), e), f), i), j), k), l), t), u), v) e z) e quindi diffusione e esercizio di attività: culturali, ricreative, formative, turistiche, sportive dilettantistiche, motorio sportive, ambientalistiche, di solidarietà socio-economica, di tutela dei diritti umani, di assistenza ed integrazione di soggetti socialmente vulnerabili o esclusi dal contesto sociale
6. Le attività sono svolte prevalentemente mediante l'apporto personale, volontario e gratuito degli associati.

Attività sportiva dilettantistica

7. Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali l'Associazione promuove e organizza **attività sportive dilettantistiche** ai sensi del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modificazioni, con finalità educative, formative, ricreative e sociali.
8. Ai fini del perseguimento delle sopra indicate finalità istituzionali, l'Associazione ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alle seguenti discipline: attività sportiva finalizzata alla salute e al fitness, ginnastica acrobatica, ginnastica aerobica, ginnastica per tutti, dama, scacchi, calcio a 11, calcio a 7, calcio a 8, futsal, beach soccer, beach basket, pallacanestro, pallacanestro 3 contro 3, beach volley, pallavolo, freccette, tennis tavolo, padel, atletica leggera, cicloturismo, mountain bike, nuoto e atletica leggera, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 36/2021 e ss.mm.ii. **Tale elencazione è da intendersi meramente indicativa e pertanto l'Associazione potrà praticare qualunque altra disciplina riconosciuta dal CONI e/o dal CIP**, nei limiti eventualmente individuati dalla normativa vigente pro-tempore.
9. Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
10. Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può altresì svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.

Attività diverse e strumentali

11. L'Associazione può esercitare **attività diverse da quelle di interesse generale**, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore e della normativa vigente.
12. Tra tali attività rientrano, a titolo esemplificativo:
- a) attività ricreative e culturali rivolte agli associati;
 - b) organizzazione di eventi e iniziative promozionali;
 - c) attività editoriali, divulgative e di comunicazione;
 - d) realizzazione di studi, ricerche e pubblicazioni.

Collaborazioni e reti associative

13. Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione può collaborare con **istituzioni pubbliche, enti locali, scuole, università, associazioni, enti del Terzo settore, fondazioni e soggetti privati**, anche mediante convenzioni, protocolli d'intesa e accordi di collaborazione.
14. L'Associazione può aderire o partecipare a **reti associative, coordinamenti o federazioni di enti, festival culturali ed eventi artistici**, anche a livello nazionale e internazionale.

ART. 3

Durata e Sede

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.
2. L'Associazione ha sede legale nel territorio della Regione siciliana, attualmente in Piraino, via Iannello n. 1.
3. Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede legale nell'ambito del territorio della Città Metropolitana di Messina, senza che ciò comporti modifica dell'atto costitutivo o del presente Statuto.
4. L'Assemblea ordinaria, con propria deliberazione, può trasferire la sede legale nell'ambito del territorio della Regione siciliana, senza che ciò comporti modifica dell'atto costitutivo o del presente Statuto.

5. Il Consiglio Direttivo può altresì istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.
6. L'Associazione opera su tutto il territorio nazionale e può svolgere la propria attività anche all'estero.

ART. 4 Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura persone fisiche e/o associazioni di promozione sociale che accettano gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. Potranno esserne membri anche altre associazioni di promozione sociale; potranno, infine, essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
2. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.
3. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti associati è il Consiglio Direttivo, o, su delega di quest'ultimo, il Presidente e/o altro consigliere all'uopo incaricato, che decide l'accettazione o il respingimento della domanda.
4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo (o la persona da esso delegata) deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato entro 60 giorni. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
5. La presentazione della domanda di ammissione, a discrezione del Consiglio Direttivo o della persona da esso incaricata, pure verbalmente, dà diritto a ricevere, anche immediatamente, la Tessera Sociale. All'atto del rilascio della Tessera Sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di associato per un intero anno sociale. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento delle quote sociali nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo.
6. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile, non rivalutabile e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
7. Le categorie di associati si distinguono in:
 - a. associati fondatori: sono coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di associati ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale;
 - b. associati effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di associati al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali secondo le norme statutarie. La loro qualità di associati effettivi è subordinata al pagamento della quota sociale.
8. Il numero degli associati effettivi è illimitato.
9. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
10. È esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
11. Il Consiglio Direttivo può prevedere l'istituzione di ulteriori categorie di associati, quali sostenitori, finanziatori, benemeriti, che si distinguono in base all'ammontare della quota associativa versata. Tutte le categorie di associati, comunque, godono all'interno dell'associazione degli stessi diritti e doveri. Gli obblighi e i diritti degli associati, di qualsiasi categoria, non possono essere ceduti o trasferiti per nessun titolo o motivo.
12. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 Diritti e doveri degli associati

1. Agli associati sono riconosciuti gli stessi diritti e doveri.
2. Hanno il diritto di
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - esaminare i libri sociali secondo le modalità di cui all'articolo 15;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;



- rispettare lo statuto e le direttive dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione è affiliata;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 6 **Perdita della qualifica di associato**

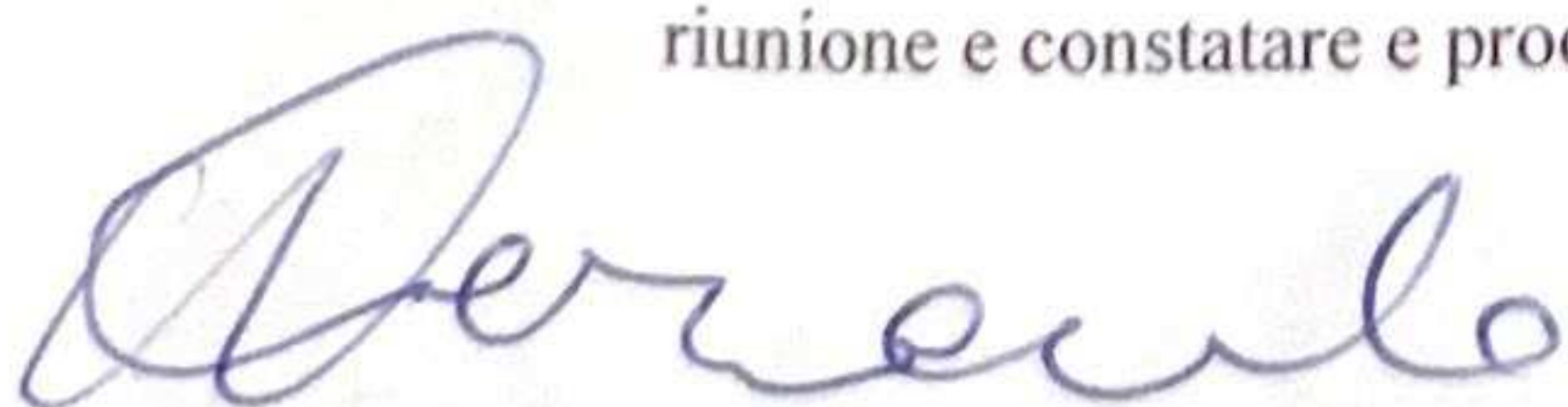
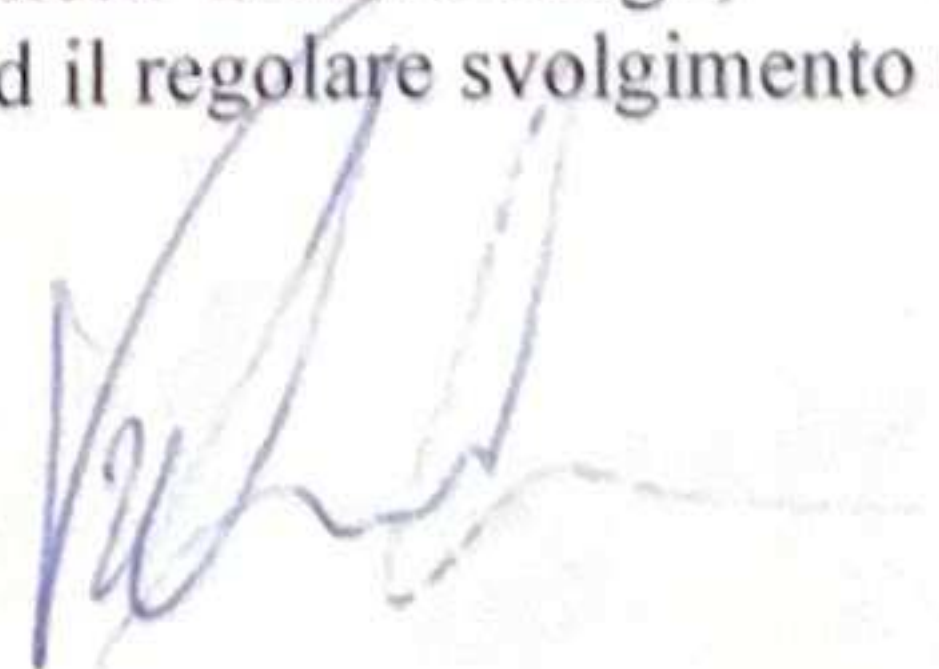
1. La qualità di associato si perde per:
 - a) morte,
 - b) recesso formalizzato per iscritto,
 - c) esclusione.
2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.
4. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 7 **Organi sociali**

1. Sono organi dell'associazione: l'Assemblea degli associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente; l'Organo di controllo, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti; l'Organo di revisione legale dei conti, ove obbligatorio ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 8 **Assemblea degli associati**

1. L'assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
4. È convocata, almeno una volta all'anno, dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
5. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail spedita/divulgata, messagistica istantanea al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.
6. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 1/5 (un quinto) degli associati o quando il Presidente e/o il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
7. L'Assemblea può essere convocata dal Presidente, oltreché nella sede sociale, in tutto il territorio dell'Unione Europea.
8. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
9. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. Spetta all'assemblea straordinaria
 - a) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
 - b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione secondo quanto previsto al successivo articolo 17;
 - c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
12. Le riunioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria si possono svolgere anche per videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART.9 **Competenze dell'Assemblea**

1. Rientrano tra le competenze dell'Assemblea:
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approva il bilancio di esercizio (o rendiconto) e il bilancio sociale (quando previsto);
 - eleggere e revocare i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - deliberare sull'esclusione degli associati;
 - deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 **Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 7 (sette) membri eletti dall'assemblea ordinaria per un quadriennio tra le persone fisiche associate ed i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato ogniqualevolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti due componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
6. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
7. Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.
8. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
9. In particolare, tra gli altri compiti:
 - amministra l'associazione,
 - attua le deliberazioni dell'assemblea,
 - predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
 - è responsabile degli adempimenti connessi alla permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore,

- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
 - delibera in ordine all'ammissione degli associati, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
10. Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni ad una giunta esecutiva composta da alcuni dei suoi componenti o ad uno o più membri. Ai consiglieri delegati è attribuito il potere di rappresentanza generale, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

ART. 11

Il Presidente

1. Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione, è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
4. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea (ordinaria e straordinaria) e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
5. Il Presidente dell'Associazione è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione e li esercita congiuntamente e disgiuntamente dal Consiglio Direttivo.
6. Il Presidente, fra gli altri, svolge i seguenti compiti:
 - a. dirige, promuove e coordina le attività dell'Associazione;
 - b. cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
 - c. verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;
 - d. determina e richiede contributi per iniziative ricadenti nell'oggetto sociale;
 - e. stipula le convenzioni, i contratti, i protocolli d'intesa e compie tutti gli atti giuridici relativi all'Associazione;
 - f. dispone dei fondi sociali ed opera sui conti correnti bancari e/o postali disgiuntamente dai membri del Consiglio Direttivo;
7. In casi di necessità e/o urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione e/o assumere tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo. In tal caso sottopone tali provvedimenti a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo.
8. Se lo ritiene opportuno, può delegare parte delle proprie attribuzioni (in via transitoria o permanente) ai membri del Consiglio Direttivo.
9. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni o di revoca del Presidente, il Vicepresidente o, in mancanza, il Consigliere più anziano per iscrizione all'Associazione indice l'elezione del nuovo presidente entro trenta giorni.

ART. 12

Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato temporaneamente nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13

Organo di controllo

1. Spetta all'Assemblea nominare, in via monocratica, l'organo di controllo, nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile.
3. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

4. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti.
5. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14

Revisione legale dei conti

1. Il Revisore legale dei conti dell'Associazione è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo settore ed è scelto tra i revisori iscritti nell'apposito Registro.
2. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali, dall'art. 30, c. 6, del Codice del Terzo settore.
3. Nel caso in cui i membri effettivi dell'Organo di Controllo o il Revisore legale siano scelti fra i non associati, in virtù di particolari requisiti professionali dagli stessi posseduti, l'Assemblea potrà stabilire un compenso per gli stessi.

ART. 15

Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 16

Patrimonio, Risorse economiche e Divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a. quote associative;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. rendite patrimoniali;
 - e. entrate derivanti dall'eventuali attività diverse da quelle principali;
 - f. entrate dall'attività di raccolta fondi;
 - g. rimborsi da convenzioni;
 - h. ogni altra entrata ammessa dalla normativa vigente *pro-tempore*.
4. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17

Remunerazione delle cariche sociali

1. Le cariche associative sono svolte prevalentemente a titolo gratuito.
2. Ai componenti degli organi sociali spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in favore dell'associazione.
3. L'assemblea può deliberare la corresponsione di compensi agli amministratori o ai componenti dell'organo di controllo, qualora ricorrano particolari esigenze organizzative e gestionali dell'ente, nei limiti e secondo le condizioni previste dalla normativa vigente.
4. In ogni caso i compensi eventualmente riconosciuti devono rispettare quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017, dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 36/2021 e non devono configurare distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione ai sensi dell'art. 3, comma 2 e comma 2-bis del D.Lgs. 112/2017 e della normativa del Terzo settore.



ART. 18
Bilancio d'esercizio o Rendiconto per cassa

1. Fatto salvo il diverso termine previsto dalla normativa vigente *pro-tempore*, il Consiglio Direttivo – annualmente - approva il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre precedente oppure il rendiconto di cassa nei casi previsti dal D.Lgs. 117/2017 ss.mm.ii., da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 giugno per la definitiva approvazione e deposito nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
3. Il Bilancio o rendiconto deve essere depositato nella sede dell'Associazione sette giorni prima dalla convocazione dell'Assemblea affinché gli associati possano prenderne visione.
4. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. L'Associazione si conforma alle prescrizioni in materia contenute negli articoli 13 del Codice del Terzo Settore.

ART. 19
Bilancio sociale

1. Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 20
Scioglimento dell'Associazione e Devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno tre quarti degli associati (in regola con il versamento delle quote sociali), esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina, a maggioranza dei presenti, uno o più liquidatori.
3. Essa delibera, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
4. In caso di estinzione, cancellazione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ai fini sportivi, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente *pro-tempore*.

ART. 21
Disposizioni finali

1. Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma, anche regolamentare, dell'Associazione in contrasto con esso.
2. Fino a che il Consiglio Direttivo e/o l'Assemblea ordinaria, con propria delibera, non provvedano a variarne l'importo, si considerano - in ogni caso - atti di ordinaria amministrazione, quelli che comportano l'assunzione di oneri e/o obbligazioni a carico dell'Associazione per un importo non superiore ad euro cinquemila/00 per ciascuna operazione e/o obbligazione.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, nonché, per quanto compatibili, le disposizioni del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modificazioni e le norme del Codice civile.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Messina
Ufficio Territoriale di Barcellona P.G.



AGENZIA delle ENTRATE
UFFICIO

Intendente a PATTI II
3

DI
25/3/2026

pagate Euro 200,00

Interventi: Banca ☐ Cooceco ☐ IMI, P.A. ☐

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)
Antonio L. L.

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale